

PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

Missione 6 Componente 2

ACCORDO AI SENSI DELL' ART. 7, COMMA 4, DEL D. LGS. N. 36/2023 PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO "SVILUPPO ED EVOLUZIONE TECNICO-FUNZIONALE DEL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO IN OTTICA FSE 2.0" NELL'AMBITO DEL SUB-INVESTIMENTO 1.3.1. (Fascicolo Sanitario Elettronico)

TRA

la **Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale** (di seguito anche solo il "Dipartimento"), con sede in Roma, Largo Pietro Brazzà n. 86 – 00187 Roma, C.F. 80188230587, in persona dell'Ing. Paolo Donzelli delegato dal Capo Dipartimento in qualità di legale rappresentante del DTD;

E

il **Consiglio Nazionale delle Ricerche - Dipartimento di Ingegneria, ICT e Tecnologie per l'Energia e i Trasporti**, (di seguito anche solo "CNR") con sede in P. le Aldo Moro, 7 – 00185 Roma (CF 80054330586), rappresentato dal Direttore, Ing. Emilio Fortunato Campana;

di seguito indicate congiuntamente come "le Parti"

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, con cui è stato istituito il Dipartimento per la trasformazione digitale, quale Struttura generale della Presidenza del Consiglio dei ministri che supporta il Presidente o il Ministro delegato nell'esercizio delle funzioni in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante l'ordinamento generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, come modificato dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, e, in particolare, l'articolo 24-ter, ai sensi del quale il Dipartimento per la trasformazione digitale è preposto alla promozione e coordinamento delle azioni del Governo finalizzate alla definizione di una strategia unitaria in materia di trasformazione digitale e di modernizzazione del Paese attraverso le tecnologie digitali e, a tal fine, dà attuazione alle direttive del Presidente in materia e assicura il coordinamento e l'esecuzione dei programmi di trasformazione digitale delle pubbliche amministrazioni, anche fornendo supporto tecnico alle attività di implementazione di specifiche iniziative previste dall'Agenda digitale italiana, secondo i contenuti presenti nell'Agenda digitale Europea;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il Senatore Alessio Butti è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 novembre 2022, con il quale al predetto Sottosegretario è stata conferita la delega di funzioni in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale;

VISTO l'art. 2, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 novembre 2022, ai sensi del quale il Sottosegretario, per lo svolgimento delle funzioni, si avvale del Dipartimento per la trasformazione digitale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 novembre 2022, con il quale al dott. Angelo Borrelli è stato conferito, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell'articolo 19 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento per la trasformazione digitale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, del 28 settembre 2022 con il quale è stato conferito l'incarico di Coordinatore dell'Ufficio per l'indirizzo tecnologico del Dipartimento per la trasformazione digitale al cons. Paolo Donzelli a decorrere dal 1° ottobre 2022;

VISTO il decreto del Coordinatore dell'Ufficio per l'indirizzo tecnologico del 29 maggio 2024 con il quale è stato conferito l'incarico di Coordinatore del Servizio iniziative di sistema per il settore pubblico, nell'ambito dell'Ufficio per l'indirizzo tecnologico del Dipartimento per la trasformazione digitale al dott. Francesco Saverio Sisti;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 aprile 2022, concernente l'adozione del "Piano triennale di prevenzione della corruzione 2022-2024" della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 gennaio 2024 concernente l'adozione del Piano integrato di attività e organizzazione 2024 -2026 (P.I.A.O.);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2024, con cui è stato approvato il "Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2024-2026";

VISTO il Provvedimento del Direttore Generale del CNR n° 75, prot. AMMCEN-CNR n. 0088239 del 22/12/2021 con cui l'Ing. Emilio Fortunato Campana è stato nominato Direttore del Dipartimento di Ingegneria, ICT e Tecnologie per l'Energia e i Trasporti del Consiglio Nazionale delle Ricerche, a decorrere dal 1° gennaio 2022 per un periodo di 4 anni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art. 15 della stessa che disciplina gli Accordi fra pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 286 recante "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59" e in particolare l'art.2;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni

per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”, come modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39, recante “Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri”;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i., recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia”;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, concernente “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante “Codice dei contratti pubblici”;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” e in particolare l’articolo 41, comma 1, che ha modificato l’art.11 della legge 16 gennaio 2003, n.3, istitutiva del CUP prevedendo che “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti d’investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso”.

VISTA la Delibera del CIPE 26 novembre 2020, n. 63 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

VISTO il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO in particolare l’art. 61 del citato Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018 che al comma 3 precisa: “esiste un conflitto d’interessi quando l’esercizio imparziale e obiettivo delle funzioni di un agente finanziario o di un’altra persona”

che partecipa all'esecuzione del bilancio "è compromesso da motivi familiari, affettivi, da affinità politica o nazionale, da interesse economico o da qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto";

VISTO il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088, e in particolare l'art.17 "Danni significativi agli obiettivi ambientali";

VISTO il Regolamento delegato UE 2021/2139 della Commissione, del 4 giugno 2021, che integra il citato Regolamento UE 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per l'Italia (PNRR), presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241,

VISTA la decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante "Approvazione della Valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia", come da ultimo modificata con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 14 maggio 2024;

VISTO il Regolamento Delegato UE 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021, che integra il Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e resilienza;

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani ed il superamento del divario territoriale;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n.178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" e, in particolare l'art. 1, commi 1037 - 1050;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, adottato ai sensi dell'articolo 7, prima comma, ultimo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante

l'individuazione delle amministrazioni titolari degli interventi previsti nel PNRR e i target e i milestone da raggiungere per ciascun investimento e sub-investimento;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 luglio 2021, che individua la Presidenza del Consiglio dei ministri - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale quale struttura presso la quale istituire l'Unità di missione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 luglio 2021, che istituisce, nell'ambito del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Unità di missione di livello dirigenziale ai sensi dell'art.8, comma, 1 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 luglio 2021;

VISTO il decreto del Ministro senza portafoglio per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 settembre 2021 e ss.mm.ii., recante l'organizzazione interna della predetta Unità di missione;

VISTO il decreto interministeriale del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 giugno 2024, recante l'organizzazione interna della predetta Unità di missione che abroga a far data dal 1° luglio 2024 il decreto interministeriale del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2021, e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 ottobre 2024, con il quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di livello generale di coordinatore dell'Unità di Missione istituita presso il Dipartimento per la trasformazione digitale alla dott.ssa Cecilia Rosica;

VISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n.121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 e in particolare l'art.10 recante "Procedure di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2021, recante le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel PNRR necessari per la rendicontazione alla Commissione Europea;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 ottobre 2021, che definisce procedure amministrativo contabili in ordine alla gestione del Fondo di rotazione, al flusso degli accreditati, alle richieste di pagamento, alle modalità di rendicontazione per l'attuazione dell'iniziativa Next Generation EU Italia e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno

2022, n. 79 recante “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;

VISTO nello specifico l'art. 2 che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Struttura di missione PNRR deputata, in particolare, ad assicurare e svolgere le interlocuzioni con la Commissione europea quale punto di contatto nazionale per l'attuazione del PNRR, nonché per la verifica della coerenza dei risultati derivanti dall'attuazione del Piano e gli obiettivi e i traguardi concordati a livello europeo, fermo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 recante “Ulteriori disposizioni Urgenti per l'attuazione del Piano di ripresa e resilienza (PNRR)”, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56;

VISTO il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (c.d. “Crescita 2.0”), e successive modificazioni, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, che all'articolo 12 prevede l'istituzione del Fascicolo Sanitario Elettronico (di seguito anche solo “FSE”) come insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e sociosanitario riguardanti l'assistito, a cura delle regioni e delle province autonome; in particolare i commi 15-ter, che attribuisce all'AGENAS tali funzioni d'intesa con la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, e con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze e con le regioni e le province autonome, la progettazione dell'infrastruttura nazionale necessaria a garantire l'interoperabilità dei FSE, e 15-ter.1, secondo cui fino al 31 dicembre 2026, le funzioni di cui al comma 15-ter sono attribuite alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale in raccordo con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2015, n. 178 recante “Regolamento in materia di fascicolo sanitario elettronico”, e in particolare l'articolo 26 rubricato “Tavolo tecnico di monitoraggio e indirizzo” (istituito in seno alla Cabina di Regia del Nuovo Sistema Informativo Sanitario – NSIS), che, nello specifico, al comma 5, stabilisce: “I formati, gli standard e i relativi aggiornamenti di cui al comma 3, lettere c), d), e), f), g) dell'articolo suddetto, approvati dalla Cabina di Regia del NSIS, sono pubblicati in apposite sezioni dei siti web del Ministero della salute e dell'Agenzia per l'Italia digitale”;

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 4 agosto 2017 recante “Modalità tecniche e servizi telematici resi disponibili dall'infrastruttura nazionale per l'interoperabilità del Fascicolo sanitario elettronico (FSE) di cui all'articolo 12, comma 15-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221”;

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 ottobre 2018 recante “Modifica

del decreto ministeriale 4 agosto 2017, concernente le modalità tecniche e i servizi telematici resi disponibili dall'infrastruttura nazionale per l'interoperabilità del Fascicolo sanitario elettronico (FSE)”, che disciplina l'utilizzo del Portale nazionale del Fascicolo Sanitario Elettronico quale punto di accesso unico ai FSE regionali al fine di garantire all'assistito continuità nell'accesso on-line al proprio FSE anche nei casi di trasferimenti di assistenza;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2024 con cui è stato approvato il “Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2024-2026” e aggiornamenti;

VISTE le “Linee guida su acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni” adottate dall'AgID, ai sensi dell'articolo 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale, con la Determinazione n. 115 del 9 maggio 2019;

VISTE le “Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici” adottate dall'AgID, ai sensi dell'articolo 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale, con la Determinazione n. 407 del 9 settembre 2020 e successivamente modificate con la Determinazione n. 371 del 17 maggio 2021;

VISTE le “Linee guida sull'interoperabilità tecnica delle Pubbliche Amministrazioni” adottate dall'AgID, ai sensi dell'articolo 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale, con la Determinazione n. 547 del 1° ottobre 2021;

CONSIDERATO che l'investimento 1.3 della Missione 6 Componente 2 del PNRR, “Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione”, è finalizzato a imprimere un profondo cambio di passo nell'infrastrutturazione tecnologica alla base dell'erogazione dell'assistenza, dell'analisi dei dati sanitari e della capacità predittiva del SSN italiano e comprende, tra gli altri, l'investimento 1.3.1. che riguarda il progetto per il completamento dell'infrastruttura e la diffusione del Fascicolo sanitario elettronico (FSE) esistente;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 maggio 2024, “Modifiche alla Tabella A allegata al decreto 6 agosto 2021, recante “Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”;

CONSIDERATO che la Tabella A, allegata al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e ss.mm.ii, individua il Ministero della Salute Amministrazione titolare delle risorse in collaborazione con il Dipartimento per la trasformazione digitale Soggetto attuatore per il sub investimento “1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE)” e prevede per tale sub-investimento l'importo complessivo di euro 1.379.989.999,93, di cui, per i “progetti in essere”, un importo pari a euro 569.600.000,00 e per i “nuovi progetti” un importo di euro 810.389.999,93;

CONSIDERATO che il sub-investimento 1.3.1 - Fascicolo Sanitario Elettronico si compone dei seguenti sub-interventi:

- sub-intervento 1.3.1 (a) Repository centrale, digitalizzazione documentale, servizi e interfaccia user-friendly di euro 200.000,00;

- sub-intervento 1.3.1 (b) Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni di euro 610.389.999,93,
- sub-intervento 1.3.1 (c) utilizzo del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale - Tessera Sanitaria Elettronica, di euro 569.600.000,00;

VISTO l'Accordo stipulato in data 21 settembre 2021, tra il Dipartimento per la Trasformazione Digitale e il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, con il quale il Dipartimento è stato designato come Soggetto attuatore del sub-investimento in parola e sono state disciplinate le modalità di collaborazione per la realizzazione del Fascicolo Sanitario Elettronico, di importo pari a euro 810.389.999,93;

VISTO l'atto aggiuntivo al citato Accordo stipulato in data 13 maggio 2024 tra il Dipartimento per la trasformazione digitale e il Ministero della salute;

CONSIDERATO che, il sub-investimento 1.3.1 - Fascicolo Sanitario Elettronico intende migliorare radicalmente l'infrastruttura che sta alla base dell'erogazione delle cure, dell'analitica sanitaria e della capacità predittiva del SSN italiano. In particolare, intende potenziare l'infrastruttura e l'utilizzo del FSE esistente, rendendolo un ambiente digitale-nativo ed omogeneo sul territorio nazionale per dati contenuti, servizi offerti, semplicità di utilizzo e portabilità, adottato e usato dagli assistiti, MMG/PLS, farmacie, strutture sanitarie;

CONSIDERATO che, ai fini dell'attuazione del sub-investimento 1.3.1, il Dipartimento intende realizzare un progetto di sviluppo ed evoluzione tecnico-funzionale del fascicolo sanitario elettronico ai fini della realizzazione del FSE 2.0;

CONSIDERATO che il CNR è un Ente pubblico nazionale di ricerca che detiene competenze ampie e diversificate, con opportunità di affrontare tematiche impegnative per la loro complessità e interdisciplinarietà, nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico del Paese e che opera a supporto, ove richiesto, delle Amministrazioni centrali e delle strutture pubbliche nei settori di competenza;

CONSIDERATO che il CNR ha come missione quella di svolgere, diffondere e promuovere attività di ricerca nei principali settori della conoscenza e studiare la loro applicazione per lo sviluppo scientifico, tecnologico ed economico del Paese, in cui rientra anche l'innovazione dei sistemi informativi della PA attraverso l'uso delle tecnologie ICT;

CONSIDERATO che il CNR, ai sensi del proprio statuto, persegue l'obiettivo di promuovere la valorizzazione e l'utilizzazione dei risultati della ricerca, nonché fornire attività di consulenza, certificazione e supporto tecnico-scientifico agli organi costituzionali, e alle amministrazioni pubbliche;

RITENUTO NECESSARIO che ciascuna delle Parti del presente Accordo concorra, in considerazione sia delle rispettive attribuzioni, competenze tecniche e consolidata esperienza maturata nella progettualità del FSE, alla realizzazione degli indirizzi strategici volti a garantire l'evoluzione del Fascicolo Sanitario Elettronico, come previsto dal sub-investimento M6C2 1.3.1;

VISTO il Piano operativo parte integrante e sostanziale del presente Accordo;

TENUTO CONTO che il CNR in qualità di soggetto sub-attuatore è responsabile della richiesta del Codice Unico di Progetto (CUP) da associare a ciascun progetto d'investimento pubblico finanziato come previsto dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e che, a tal fine, dovrà attivare la procedura di richiesta del suddetto codice in fase attuativa e a seguito della sottoscrizione del presente Accordo, nel rispetto delle procedure previste dalla Delibera CIPE 26 novembre 2020, n.63;

VISTA la determina n. 241/2024-PNRR del 19/11/2024 del Capo del Dipartimento per la trasformazione digitale dott. Angelo Borrelli, con cui è stato delegato alla firma l'Ing. Paolo Donzelli Coordinatore dell'Ufficio per l'indirizzo tecnologico.

Tanto premesso le Parti, come sopra individuate, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 **(Premesse e definizioni)**

1. Le premesse e gli allegati (Piano operativo - Allegato A) costituiscono parte integrante del presente Accordo.
2. Ai fini del presente Accordo di collaborazione si intende per:
 - a) **Amministrazione titolare:** Ministero della salute;
 - b) **Soggetto Attuatore:** Dipartimento per la trasformazione digitale;
 - c) **Soggetto Sub-Attuatore:** Consiglio Nazionale delle Ricerche;
 - d) **Le Parti:** il Dipartimento per la trasformazione digitale e il Consiglio Nazionale delle Ricerche
 - e) **Intervento:** "Sviluppo ed evoluzione tecnico-funzionale del Fascicolo Sanitario Elettronico in ottica FSE 2.0", nell'ambito della Missione 6 Componente 2 sub investimento 1.3.1 del PNRR, per un valore complessivo fino a 400.000,00 €;
 - f) **Piano operativo:** allegato al presente Accordo, che descrive le fasi delle attività progettuali necessarie ai fini dell'attuazione dell'Intervento, il relativo cronoprogramma e i relativi costi.

Articolo 2 **(Interesse pubblico comune alle parti)**

1. Le Parti ravvisano il reciproco interesse pubblico ad attivare le necessarie forme di collaborazione per la realizzazione dell'intervento "Sviluppo ed evoluzione tecnico-funzionale del Fascicolo Sanitario Elettronico in ottica FSE 2.0" nell'ambito della Missione 6 Componente 2 sub investimento 1.3.1 del PNRR, per un valore fino a euro 400.000,00.
2. Nello specifico, le Parti, per quanto di loro competenza, collaborano per definire Metodologie e strumenti funzionali a supportare complessivamente l'intervento di cui sopra, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi indicati nel **Piano Operativo** allegato.

Articolo 3

(Oggetto e finalità)

1. Il presente Accordo disciplina le forme di collaborazione tra le Parti e gli impegni operativi delle medesime per la realizzazione dell'intervento "Sviluppo ed evoluzione tecnico-funzionale del Fascicolo Sanitario Elettronico in ottica FSE 2.0", in conformità al Piano Operativo allegato.
2. Il Soggetto Attuatore affida, al Soggetto Sub-Attuatore, l'attuazione del suddetto intervento alle condizioni di cui al presente Accordo.

Articolo 4

(Referenti delle Parti e Comitato di attuazione)

1. Ai fini dell'attuazione del presente Accordo, le Parti individuano un proprio referente per la gestione e per il coordinamento delle attività.
2. I referenti designati dalle Parti sono: per il Soggetto Attuatore, il Coordinatore dell'Ufficio per l'indirizzo tecnologico del Dipartimento (o un suo delegato); per il Soggetto Sub-Attuatore, il Direttore del Dipartimento di Ingegneria, ICT e Tecnologie per l'Energia e i Trasporti del CNR (o un suo delegato).
3. Ciascuna parte si riserva il diritto di sostituire i propri referenti dandone tempestiva comunicazione a mezzo PEC all'altra parte.
4. Le Parti inoltre costituiscono un Comitato di Attuazione, composto da 3 componenti, di cui 2 nominati dal Soggetto Attuatore, di cui un componente con ruolo di Presidente, e 1 dal Soggetto Sub-Attuatore.
5. Il Comitato di Attuazione supporta le Parti nell'esercizio delle funzioni di coordinamento tecnico operativo delle attività oggetto del presente Accordo e, in particolare:
 - a) garantisce il costante monitoraggio delle attività, anche al fine di proporre adeguate soluzioni ad eventuali criticità emergenti in corso di attuazione;
 - b) esamina i contenuti dei report prodotti nel corso di attuazione ed evidenzia eventuali scostamenti rispetto alle attività programmate e ai tempi di attuazione previsti;
 - c) assicura che non siano effettuate attività in sovrapposizione con altri interventi del PNRR.
6. Nell'ambito del Comitato di Attuazione verranno, infine, monitorate le attività eventualmente contemplate in altri investimenti finanziati dal PNRR e/o da altre fonti finanziarie funzionali al raggiungimento degli obiettivi del sub-investimento. In particolare, sarà cura dei referenti del Soggetto Sub-Attuatore segnalare per tempo eventuali ritardi di attività interdipendenti, imputabili ad altri soggetti, che possono incidere sul raggiungimento dei citati target.

Art. 5

Compiti in capo al Soggetto attuatore (DTD)

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo, il Dipartimento, in qualità di Soggetto attuatore, si obbliga a:
 - a. assicurare la supervisione dell'Intervento;
 - b. assicurare che le attività poste in essere dal Soggetto Sub Attuatore siano coerenti con le indicazioni contenute nel PNRR;
 - c. assicurare il coordinamento delle attività di gestione, monitorare lo stato di attuazione, nonché curare la rendicontazione e il controllo dell'Intervento al Ministero della Salute;
 - d. presidiare in modo continuativo l'avanzamento dell'Intervento, vigilando costantemente su ritardi e criticità attuative, ponendo in essere le eventuali azioni correttive e assicurando la regolarità e tempestività dell'esecuzione di tutte le attività previste per l'attuazione;
 - e. verificare che il Soggetto Sub-attuatore svolga una costante e completa attività di rilevazione dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale;
 - f. assicurare l'utilizzo del sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati, istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1043, della legge 31 dicembre 2020, n. 178, necessari alla sorveglianza, alla valutazione, alla gestione finanziaria, ai controlli amministrativo-contabili, al monitoraggio e agli audit, verificandone la corretta implementazione;
 - g. adottare le iniziative necessarie a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento degli interventi, secondo le disposizioni del Regolamento (UE) 2021/241;
 - h. garantire l'avvio delle procedure di recupero e restituzione delle risorse indebitamente utilizzate, ovvero oggetto di frode o doppio finanziamento pubblico;
 - i. vigilare sull'applicazione dei principi trasversali e in particolare sul principio di "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" di cui all'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e sul principio del *tagging* clima e digitale;
 - j. vigilare, qualora pertinenti, sull'applicazione dei principi della parità di genere, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
 - k. vigilare sugli obblighi di informazione e pubblicità di cui all'art. 34 del Regolamento (UE) 2020/2021;
 - l. fornire tempestivamente al Soggetto Sub-Attuatore le informazioni necessarie e pertinenti all'esecuzione dei compiti assegnati;

- m. garantire il massimo e tempestivo supporto al Soggetto Sub-Attuatore per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per l'adozione di tutti gli atti ritenuti necessari e rientranti nelle materie di propria competenza;
- n. curare la gestione del flusso finanziario, impegnandosi a rendere tempestivamente disponibili le risorse finanziarie destinate all'attuazione dell'investimento in funzione della loro fruibilità;
- o. elaborare le informazioni fornite dal Soggetto Sub-Attuatore ai fini della presentazione alla Commissione Europea e alla Cabina di regia del PNRR delle relazioni di attuazione periodiche e finali;
- p. collaborare, alla risoluzione di eventuali problematiche o difficoltà attuative segnalate dal Soggetto Sub-Attuatore;
- q. porre in essere attività di controllo formale della rendicontazione del Soggetto Sub-Attuatore, nonché di controllo sostanziale a campione delle spese sostenute, in particolare in tema di conflitto di interessi e doppio finanziamento;
- r. verificare l'avvenuta rilevazione da parte del Soggetto Sub Attuatore del titolare effettivo degli appaltatori.

Art. 6 Compiti in capo al Soggetto Sub-Attuatore

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo, il CNR, in qualità di Soggetto Sub-Attuatore, si obbliga a:
 - a. garantire la realizzazione operativa dell'intervento per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano Operativo;
 - b. garantire la piena attuazione dell'intervento, assicurando l'avvio tempestivo delle attività per non incorrere in ritardi attuativi e concludere lo stesso nella forma, nei modi e nei tempi previsti, nel rispetto del relativo cronoprogramma, sottoponendo al Soggetto Attuatore le eventuali modifiche;
 - c. garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto della normativa vigente di riferimento e provvedere all'individuazione del titolare effettivo verificando l'assenza di conflitto di interessi in fase di selezione del fornitore;
 - d. rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni, la conformità alla pertinente disciplina comunitaria e nazionale, nonché alle eventuali specifiche circolari/disciplinari che potranno essere adottati dall'Amministrazione titolare;
 - e. rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852 e garantire la coerenza con il PNRR valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e ss.mm.ii.;

- f. adottare proprie procedure interne, assicurando la conformità ai regolamenti comunitari e a quanto indicato nel SiGeCo e nelle Linee guida emanate dal Ministero della Salute;
- g. individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma, relazionando al Soggetto Attuatore sugli stessi;
- h. rispettare quanto previsto dall'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in merito alla richiesta dei Codici Unici di Progetto e garantirne l'indicazione su tutti gli atti amministrativo-contabili relativi all'attuazione dell'intervento;
- i. assicurare la completa tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dall'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136 e la tenuta di un'apposita codificazione contabile ed informatizzata per l'utilizzo delle risorse del PNRR;
- j. effettuare i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale per garantire la regolarità delle procedure e delle spese prima della loro rendicontazione al Soggetto Attuatore, nonché la riferibilità delle spese agli interventi ammessi al finanziamento sul PNRR, attraverso la compilazione di apposite check list di controllo previste dal SiGeCo e dalla Linee guida del Ministero della Salute;
- k. presentare al Soggetto Attuatore la rendicontazione della spesa, nei tempi e nei modi previsti dai successivi artt. 8 e 9;
- l. adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione, di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente versati e di evitare il rischio di doppio finanziamento degli interventi, secondo quanto disposto dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241;
- m. garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informato il Soggetto Attuatore sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dalla stessa Amministrazione titolare in linea con quanto indicato dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241;
- n. porre in essere tutte le azioni utili a perseguire gli obiettivi prefissati nel Piano Operativo;
- o. adottare il sistema informatico unitario per il PNRR di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (ReGiS), finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241 e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dal Soggetto Sub Attuatore;

- p. rilevare e imputare nel citato sistema informatico i dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario dei progetti secondo quanto previsto dall'articolo 22.2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241 e della documentazione probatoria pertinente, ove di propria competenza;
- q. presentare, con cadenza quadrimestrale, al Soggetto Attuatore la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi;
- r. garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui all'art. 34 del Regolamento (UE)2021/241, assicurando, in particolare, che tutte le azioni di informazione e pubblicità poste in essere siano coerenti con le condizioni d'uso dei loghi e di altri materiali grafici definiti dall'Amministrazione titolare (logo PNRR e immagine coordinata) e dalla Commissione Europea (emblema dell'UE) per accompagnare l'attuazione del PNRR, incluso il riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU";
- s. garantire, a pena di sospensione o revoca del finanziamento, l'applicazione dei principi trasversali e in particolare del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH) di cui all'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e del principio del tagging clima e digitale;
- t. garantire, qualora pertinenti, l'applicazione dei principi della parità di genere, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- u. provvedere alla trasmissione di tutta la documentazione afferente al conseguimento degli obiettivi del Piano Operativo, ivi inclusa quella a comprova dell'assolvimento del DNSH e, ove pertinente in base al sub-investimento, fornire indicazioni tecniche specifiche per l'applicazione progettuale delle prescrizioni finalizzate al rispetto dei tagging climatici e digitali stimati;
- v. garantire la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 punto 4 del decreto legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge n. 108/2021 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta e fornire la necessaria collaborazione all'Unità di audit per il PNRR istituita presso la Ragioneria Generale dello Stato ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, per lo svolgimento dei compiti a questa assegnati dalla normativa vigente, nonché ai controlli e agli audit effettuati dall'Ispettorato Generale per il PNRR, dalla Commissione europea, dall'OLAF, dalla Corte dei Conti europea (ECA), dalla Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali ove di propria competenza, autorizzando la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del Regolamento finanziario (UE; EURATOM) 1046/2018;

- w. garantire e periodicamente aggiornare la definizione e orientamento della progettazione nonché della realizzazione dei servizi digitali erogati secondo quanto definito dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) e dalle Linee guida adottate ai sensi dell'art. 71 dello stesso decreto;
- x. collaborare all'adempimento di ogni altro onere o obbligo previsto dalla normativa vigente a carico dell'Amministrazione titolare e del Soggetto Attuatore, per tutta la durata del presente Accordo.

Articolo 7

(Obblighi e responsabilità delle Parti)

1. Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente Accordo, in conformità al Piano Operativo, a contribuire allo svolgimento delle attività di propria competenza con la massima cura e diligenza e a tenere informata l'altra parte sulle attività effettuate.
2. Le Parti sono direttamente responsabili della corretta realizzazione delle attività di spettanza e della loro conformità al Piano Operativo, ciascuna per quanto di propria competenza e in conformità con quanto previsto dal presente Accordo, nel rispetto della tempistica concordata.
3. Le Parti si obbligano a eseguire le attività oggetto del presente Accordo nel rispetto degli indirizzi del Ministero della Salute e del Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Le Parti si obbligano ad eseguire le attività oggetto del presente Accordo nel rispetto delle regole deontologiche ed etiche, secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente atto e nei documenti di cui in premessa, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di Gestione e Controllo del Ministero della Salute e dai relativi documenti di indirizzo e linee guida afferenti la realizzazione degli investimenti e riforme incluse nel Piano e delle indicazioni in merito all'ammissibilità delle spese del PNRR.
5. Le Parti garantiscono la conservazione e la messa a disposizione degli organismi nazionali ed europei preposti ai controlli della documentazione di cui al Regolamento (UE) 241/2021 nei limiti temporali previsti, fatta salva in ogni caso la normativa nazionale sulle modalità e i tempi di conservazione di atti e documenti della Pubblica Amministrazione.
6. Le Parti facilitano gli eventuali controlli *in loco*, effettuati dall'Ispettorato Generale per il PNRR e dall'Unità di Audit del PNRR, dalla Commissione Europea e da ogni altro Organismo autorizzato, anche successivamente alla conclusione del progetto, in ottemperanza delle disposizioni contenute nella normativa nazionale ed europea applicabile.
7. Le Parti si obbligano ad adempiere agli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (ad es. utilizzando la frase "finanziato dall'Unione

europea – Next Generation EU”), riportando nella documentazione progettuale l’emblema dell’Unione europea e fornendo un’adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR e dalla normativa europea di riferimento.

8. Le Parti si impegnano al rispetto delle norme in tema di prevenzione della corruzione e delle frodi, doppio finanziamento conflitti di interesse e raccolta dei dati sul c.d. titolare effettivo, nonché in materia di trasparenza, secondo i regolamenti e le misure adottate da ciascuna Parte.
9. Le Parti si impegnano, durante l’esecuzione del presente Accordo, all’osservanza della normativa vigente in materia fiscale e, in particolare, dichiarano che le prestazioni per la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo sono svolte nell’ambito dell’esercizio dei rispettivi compiti istituzionali.

Articolo 8

(Risorse e circuito finanziario)

1. Per la realizzazione dell’intervento oggetto del presente Accordo, il Soggetto Attuatore riconosce al Soggetto Sub-attuatore l’importo massimo di euro 400.000,00 (quattrocento mila/00), come ristoro delle spese sostenute per le attività svolte, secondo quanto riportato nel Piano Operativo.
2. Le attività oggetto del presente Accordo verranno realizzate anche con le reciproche risorse interne delle parti contraenti, dotate di conoscenze e competenze specifiche nel settore di riferimento.
3. Successivamente alla registrazione del presente Accordo da parte degli organi di controllo, il Soggetto Attuatore, su richiesta del Soggetto Sub-Attuatore, rende disponibile una quota di anticipazione, fino al 30% dell’importo di cui al comma 1, sul conto di tesoreria, del Soggetto Sub-Attuatore.
4. Le successive richieste di trasferimento delle risorse a titolo di rimborso potranno essere inoltrate dal Soggetto Sub-Attuatore ad avvenuto inserimento della documentazione di spesa nel sistema informativo ReGiS, di cui al successivo articolo 9, comma 1, al fine di attestare lo stato di avanzamento finanziario e procedurale. Il Soggetto Attuatore, verificata la corretta alimentazione del citato sistema informativo, rende disponibili le risorse al Soggetto Sub-Attuatore.
5. L’ammontare complessivo dei trasferimenti dal Soggetto Attuatore al Soggetto Sub-Attuatore non supera il 90% dell’importo riconosciuto di cui al comma 1 del presente articolo. La quota a saldo, pari al 10% dell’importo riconosciuto, sarà trasferita sulla base della presentazione da parte del Soggetto Sub-Attuatore della richiesta attestante la conclusione dell’intervento, nonché il raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano Operativo.
6. Eventuali rimodulazioni finanziarie tra le voci previste nel quadro finanziario di cui al Piano Operativo, dovranno essere motivate e preventivamente comunicate al Soggetto Attuatore e dallo stesso autorizzate. Non sono soggette ad autorizzazione le rimodulazioni il cui valore è inferiore o pari al 15% della voce di costo indicata nel Piano Operativo.

7. Le Parti, durante l'esecuzione del presente Accordo, si impegnano all'osservanza delle normative vigenti in materia fiscale e, in particolare, dichiarano che le prestazioni per la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo non sono rese nell'esercizio dell'attività d'impresa e che, pertanto, non rientrano nell'ambito di applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 recante "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto".
8. L'eventuale riduzione del sostegno finanziario previsto nell'Accordo di finanziamento tra Commissione e Stato membro comporta la proporzionale riduzione delle risorse relative ai progetti che non hanno raggiunto i target di spesa secondo i cronoprogrammi dichiarati e approvati.

Articolo 9

(Monitoraggio e rendicontazione delle spese)

1. Il Soggetto Sub-Attuatore, secondo le indicazioni fornite dal Soggetto Attuatore, deve registrare i dati di avanzamento fisico, finanziario e procedurale nel sistema informativo ReGiS messo a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle finanze, caricando la documentazione attestante il conseguimento degli obiettivi del progetto ed ogni altro documento richiesto a tal fine e conservando la documentazione specifica relativa a ciascuna procedura di affidamento e a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento, al fine di consentire l'espletamento delle verifiche previste dal Sistema di Gestione e Controllo e dai relativi documenti di indirizzo e linee guida del Ministero della Salute .
2. Il Soggetto Sub-Attuatore, pertanto, dovrà inoltrare al Soggetto attuatore, con cadenza quadrimestrale, tramite il sistema informativo, la rendicontazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento - o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi - che hanno superato con esito positivo i controlli di gestione amministrativa ordinaria sul 100% delle spese unitamente alle check list di controllo definite nel Sistema di Gestione e Controllo e nelle Linee guida del Ministero della Salute e dai relativi documenti di indirizzo e circolari afferenti la realizzazione degli investimenti e riforme incluse nel Piano. Inoltre, dovrà trasmettere tutta la documentazione comprovante lo stato di avanzamento fisico e procedurale attestante il raggiungimento degli obiettivi del Piano

Articolo 10

(Riduzione e revoca dei contributi)

1. L'eventuale riduzione del sostegno da parte della Commissione europea, correlato al mancato raggiungimento di milestone e target del Sub-investimento M6C2-1.3.1-FSE, ovvero alla mancata tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea come indicato nell'art. 22 del Reg. (UE) 2021/241, ovvero al mancato rispetto del principio DNSH o, ove pertinenti per l'investimento, del rispetto delle prescrizioni finalizzate al rispetto dei tagging climatici e digitali stimati, comporta la conseguente riduzione proporzionale delle risorse di cui all'art.8, comma 1, fino all'eventuale totale revoca del contributo del contributo stesso, come stabilito dall'art. 8, comma 5 del decreto-

legge 31 maggio 2021, n.77.

2. Al fine di evitare la revoca, anche parziale del contributo, nonché l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al successivo articolo 13, nel caso in cui sopravvengano problematiche tali da incidere anche solo potenzialmente sulla corretta e puntuale attuazione degli interventi oggetto del presente Accordo, in ossequio al principio di leale collaborazione, di imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione, il Soggetto Sub-Attuatore si impegna a comunicare tempestivamente al Soggetto Attuatore tali problematiche.
3. Qualora dalle verifiche del Soggetto Attuatore, anche nell'ambito del Comitato di Attuazione di cui all'articolo 4, risulti che il Soggetto Sub-Attuatore è in ritardo sulle tempistiche previste nel Piano Operativo, il medesimo Soggetto Attuatore, per il tramite dei referenti, comunica il ritardo al Soggetto Sub-Attuatore che, entro dieci (10) giorni espone le ragioni del ritardo e individua le possibili soluzioni al fine di recuperare il ritardo accumulato. Le parti si impegnano a concordare un Piano di rientro, tale da consentire il rispetto dei termini previsti e a monitorare periodicamente lo stato di avanzamento di tale piano.
4. Nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini fissati dal Piano Operativo allegato e/o di mancato rispetto dei Piani di rientro di cui al comma 3 del presente articolo, il Soggetto Attuatore potrà revocare il contributo al Soggetto Sub-Attuatore.
5. L'Amministrazione titolare e il Soggetto Attuatore adottano tutte le iniziative volte ad assicurare il raggiungimento di target e milestone stabiliti nel PNRR: laddove comunque essi non vengano raggiunti per cause non imputabili al Soggetto Sub-Attuatore, la copertura finanziaria degli importi percepiti o da percepire per l'attività realizzata e rendicontata è stabilita dall'Amministrazione titolare/Soggetto Attuatore in raccordo con il Ispettorato Generale per il PNRR sulla base delle disposizioni vigenti in materia di gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR.

Articolo 11

(Affidamenti a fornitori)

1. Per lo svolgimento delle attività previste, il Soggetto Sub-Attuatore può avvalersi di propri fornitori, del cui operato è responsabile in via esclusiva, garantendo, nelle relative procedure di affidamento, l'osservanza delle norme nazionali ed eurounitarie in materia di appalti pubblici e di ogni altra normativa o regolamentazione prescrittiva pertinente.

Articolo 12

(Efficacia, durata e recesso)

1. Il presente Accordo ha durata sino al completamento materiale delle attività affidate al Soggetto Sub-Attuatore con le modalità definite nel Piano Operativo trasmesso e, in ogni caso, non oltre il

30/06/2026 e acquisisce efficacia nei confronti delle Parti a seguito dell'intervenuta registrazione del relativo decreto di approvazione presso i competenti Organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

2. Il Soggetto Sub-Attuatore è comunque obbligato ad assicurare la disponibilità della documentazione e di ogni altra informazione richiesta nell'espletamento dei controlli anche comunitari eseguiti successivamente alla conclusione dell'investimento.
3. Eventuali proroghe potranno essere concordate per iscritto tra le Parti, sulla base di apposita richiesta sorretta da comprovati motivi e pervenuta almeno 15 giorni prima della scadenza dell'Accordo, nel rispetto della normativa eurounitaria e nazionale di riferimento.

Articolo 13

(Poteri sostitutivi)

1. In caso di mancato adempimento da parte del Soggetto Sub-Attuatore di quanto previsto nel presente Accordo e nel Piano operativo, l'Autorità politica con delega all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale procede ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Articolo 14

(Modifiche)

1. Il presente Accordo e il Piano Operativo possono essere modificati/integrati, nel periodo di validità, attraverso le seguenti modalità:
 - a. le modifiche sostanziali concernenti la durata, l'oggetto e le finalità, nonché l'importo complessivo dell'Accordo, sono adottate mediante Atto aggiuntivo sottoscritto dalle Parti e sottoposto ai competenti Organi di controllo, in relazione a nuove e sopravvenute esigenze connesse alla realizzazione dell'intervento di cui all'art. 3;
 - b. le restanti modifiche, concernenti ogni altra variazione dell'Accordo o del Piano Operativo allegato al presente Accordo, sono adottate mediante scambio di corrispondenza tra le Parti.

Articolo 15

(Riservatezza e protezione dei dati personali)

1. Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale e amministrativa e i documenti di cui vengano a conoscenza o in

possemo in esecuzione del presente Accordo o, comunque, in relazione a esso, in conformità alle disposizioni di legge applicabili, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo, per la durata dell'Accordo stesso.

2. Le Parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, durante l'esecuzione del presente Accordo. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.
3. Le Parti si impegnano a concordare le eventuali modalità di pubblicizzazione o comunicazione esterna, anche a titolo individuale, del presente Accordo.
4. Nel corso dell'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo, ciascuna delle Parti potrà trovarsi nella condizione di dover trattare dati personali riferibili a dipendenti e/o collaboratori dell'altra Parte, motivo per cui le stesse si impegnano sin d'ora a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento Europeo (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR) nonché di tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.
5. Le Parti si impegnano a condurre le suddette attività di trattamento sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza dei soggetti interessati e per il solo ed esclusivo fine di perseguire le finalità di cui al presente Accordo, nonché degli eventuali obblighi di legge allo stesso connessi. Tali dati saranno trattati dalle Parti con sistemi cartacei e/o automatizzati - ad opera di propri dipendenti e/o collaboratori che, in ragione della propria funzione e/o attività, hanno la necessità di trattarli, per le sole finalità suindicate e limitatamente al periodo di tempo necessario al loro conseguimento.
6. Qualora, nell'ambito dello svolgimento delle attività di cui al presente Accordo, una delle Parti si trovi nella condizione di affidare all'altra attività di trattamento di dati personali di propria titolarità o di cui è stata nominata responsabile del trattamento da parte del relativo Titolare, quest'ultima si impegna fin da ora al pieno rispetto di tutte le istruzioni che saranno impartite dalla prima e a sottoscrivere un separato Accordo scritto volto a formalizzare la nomina a responsabile o a sub-responsabile del trattamento, al fine di procedere a una corretta gestione delle attività di trattamento di dati personali, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 28 GDPR.

Articolo 16 **(Comunicazioni)**

1. Tutte le comunicazioni fra le Parti devono essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto, ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:

- per il Dipartimento per la trasformazione digitale: dtd.pnrr@pec.governo.it,
- per il Consiglio Nazionale delle Ricerche: diitet@pec.cnr.it.

Articolo 17

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente previsto o disciplinato all'interno del presente Accordo, trovano applicazione le disposizioni di natura legislativa e regolamentare vigenti.
2. Il presente Accordo dovrà essere registrato presso i competenti organi di controllo, al ricorrere dei presupposti di legge.
3. Il presente Accordo si compone di 17 articoli ed è sottoscritto digitalmente.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti.

Presidenza del Consiglio dei ministri

**Dipartimento per la trasformazione
digitale**

*Il coordinatore dell'Ufficio per l'indirizzo
tecnologico*

Ing. Paolo Donzelli

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Dipartimento di Ingegneria, ICT e Tecnologie
per l'Energia e i Trasporti

Il Direttore

Ing. Emilio Fortunato Campana

PNRR

**Missione 6 – Componente 2 – Investimento 1.3.1
Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti
per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione
(FSE)**

Allegato A - Piano Operativo

**Sviluppo ed evoluzione tecnico-funzionale del Fascicolo
Sanitario Elettronico in ottica FSE 2.0**

Indice

Sommario

1. Introduzione.....	3
2. Descrizione del progetto.....	3
3. Modalità operative.....	4
4. Rispetto dei principi trasversali	6
5. Piano progettuale di dettaglio e obiettivi di progetto.....	7
6. Articolazione temporale del progetto	9
7. Costi del progetto	10

1. Introduzione

Nell'ambito del quadro normativo descritto nelle premesse dell'Accordo e dello specifico sub-intervento 1.3.1 della Missione 6 "Salute" Componente 2 "Innovazione" del PNRR, il presente Piano descrive le attività progettuali oggetto dell'Accordo, con dettaglio dei relativi tempi e costi.

In particolare, definito come obiettivo del sub-investimento M6 C2 - 1.3.1 l'estensione e l'uniformazione a livello nazionale dei contenuti dei documenti digitali sanitari del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), delle relative funzioni ed esperienza utente, nonché dell'alimentazione e della consultazione da parte dei professionisti della sanità, il presente Piano declina le attività poste in capo al soggetto sub-attuatore quale contributo alla complessiva realizzazione del sub-investimento 1.3.1.

Assunto che il CNR, in qualità di Ente pubblico nazionale di ricerca con il compito di svolgere, diffondere e promuovere attività di ricerca nei principali settori della conoscenza e di studiarne l'applicazione per lo sviluppo scientifico, tecnologico ed economico del Paese, contribuisce da anni alla costruzione di modelli architetturali per il FSE, alla definizione di formati di dati e codifiche a supporto dell'interoperabilità nazionale del FSE, nonché ad attività di sviluppo e gestione sistemistica del portale nazionale (www.fascicolosanitario.gov.it), oggetto dell'Accordo e dunque del presente Piano sono le attività di natura tecnico-specialistica condotte dal CNR, in diretto raccordo con il DTD, ai fini dell'attuazione del sub-investimento 1.3.1.

2. Descrizione del progetto

Il Fascicolo Sanitario Elettronico viene definito dalla normativa come l'insieme di dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito, ed ha come principali obiettivi:

- agevolare l'assistenza del paziente;
- offrire un servizio che può facilitare l'integrazione delle diverse competenze professionali;
- fornire una base informativa consistente.

Il sub-intervento M6 C2 1.3.1 si prefigge, come obiettivo, l'estensione e l'uniformazione a livello nazionale dei contenuti dei documenti digitali sanitari del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), delle relative funzioni ed esperienza utente, nonché dell'alimentazione e della consultazione da parte dei professionisti della sanità. In questo ambito il progetto ha lo scopo di sviluppare ed evolvere il modello tecnico-funzionale del FSE in ottica FSE 2.0 con particolare riferimento alle seguenti linee di intervento:

- lo sviluppo di specifiche tecniche per l'interoperabilità tra i sistemi regionali del FSE, mediante INI;
- la definizione di indicazioni operative e metodologiche per l'interoperabilità semantica dei contenuti del FSE;
- la migrazione dell'attuale portale nazionale FSE ai fini della realizzazione del nuovo Portale FSE 2.0;
- lo sviluppo di specifiche per l'adeguamento tecnico-funzionale del FSE in ottica FSE 2.0, in linea con le disposizioni normative vigenti;
- il contributo tecnico in ambiti specifici, mediante partecipazione a specifici tavoli di lavoro.

3. Modalità operative

3.1. Modello di Governance del progetto

Il modello di governance che si intende adottare ai fini della realizzazione del progetto tiene conto dei ruoli definiti nell'ambito del sub-intervento M6C2 1.3.1, come riportati nell'art. 1 dell'Accordo:


- a) **Amministrazione titolare:** Ministero della salute;
- b) **Soggetto Attuatore:** Dipartimento per la trasformazione digitale;
- c) **Soggetto Sub-Attuatore:** Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Tenuto conto dei sopra citati ruoli, il DTD e il CNR collaborano nel definire indirizzi strategici, metodologie e strumenti funzionali a supportare complessivamente l'intervento. Come previsto dall'Accordo, per assicurare il costante raccordo in merito alle attività previste, ciascuna Parte nomina un proprio Referente con il ruolo di concordare, nel rispetto di quanto previsto dallo stesso Accordo e dal presente Piano, le modalità operative e di conduzione delle attività. Ciascuna Parte, in particolare, individua e nomina propri referenti per le attività gestionali e di rendicontazione economica, garantendone la separazione e distinzione rispetto ai soggetti responsabili del controllo.

Questi ultimi sono individuati nell'ambito di un apposito Comitato di Attuazione (nel seguito anche CdA), presieduto dal DTD e composto da ulteriori due componenti (1 DTD e 1 CNR), con il compito di:

- garantire il costante monitoraggio delle attività, anche al fine di proporre adeguate soluzioni ad eventuali criticità emergenti in corso di attuazione;
- esaminare i contenuti dei report prodotti nel corso di attuazione ed evidenziare eventuali scostamenti rispetto alle attività programmate e ai tempi di attuazione previsti;
- assicurare che non siano effettuate attività in sovrapposizione con altri interventi del PNRR.

Lo schema di governance che sarà adottato è il seguente:



Lo schema evidenzia le strutture organizzative direttamente coinvolte dal Progetto, sia lato CNR che lato DTD. Tale schema potrà essere esteso o rimodulato in base alle esigenze rilevate in corso di attuazione del progetto.

La previsione di una netta distinzione tra responsabilità operative e di verifica è funzionale ad una maggiore trasparenza e imparzialità nei processi di controllo, quindi alla possibilità di monitorare l'avanzamento del progetto senza conflitti d'interesse, favorendo una supervisione più efficace e migliorando le performance organizzative, con un'attenzione particolare alla conformità e alla qualità.

3.2. Strumenti e modalità di monitoraggio e controllo interno del progetto

Il Comitato, periodicamente, per mantenere sotto controllo l'esecuzione del progetto, valuterà le seguenti direttrici di monitoraggio di alto livello:

- **progresso**, ovvero verifica sullo stato temporale di esecuzione del progetto;
- **aggiornamento dei costi**, ovvero andamento dei costi effettivi sostenuti rispetto al piano ed eventuale scostamento;
- **successi**, ovvero individuazione delle principali fasi del progetto completate con successo;
- **lavori in corso e fasi successive**, ovvero analisi e valutazione delle attività correnti, con individuazione di propedeuticità rispetto alle fasi successive del progetto;
- **rischi**, ovvero valutazione dei rischi rilevati e delle azioni per la relativa mitigazione;
- **problemi riscontrati**, ovvero individuazione di eventuali problemi bloccanti per il prosieguo delle attività progettuali.

Il controllo delle fasi operative (monitoraggio fisico e procedurale) e del conseguimento dei risultati attesi per ciascun WP sarà demandato:

- lato DTD, al team di progetto FSE, incardinato nell'Ufficio per l'indirizzo tecnologico;
- lato CNR, ai responsabili scientifici nominati dalle tre strutture coinvolte (ICAR, IIT, URS).

Il controllo degli aspetti finanziari (monitoraggio finanziario e controlli amministrativo-contabili) sarà demandato:

- lato DTD, all'UDM PNRR con il supporto del team di progetto FSE;
- lato CNR, ai responsabili amministrativi nominati dalle tre strutture coinvolte (ICAR, IIT, URS) e al responsabile amministrativo designato per l'interfacciamento con il Regis.

4. Rispetto dei principi trasversali

Nell'ambito del Progetto, sarà garantito il rispetto dei principi trasversali PNRR, come di seguito rappresentato.

- Do No Significant Harm (DNSH):

Il progetto riduce l'uso di risorse fisiche come la carta e altri materiali tradizionali attraverso la digitalizzazione e la dematerializzazione dei processi. Questo contribuisce a una riduzione delle emissioni di CO2 associate alla produzione e al trasporto dei materiali fisici.

- Climate and Digital Tagging:

Il progetto valorizza la razionalizzazione dei processi della Pubblica Amministrazione e favorisce la standardizzazione. La digitalizzazione dei servizi e delle funzionalità non solo ha effetti positivi sulla sostenibilità ambientale, ma promuove anche una maggiore efficienza e uniformità nei processi amministrativi. Questo approccio facilita interventi di efficientamento energetico e riduzione delle emissioni di gas serra, contribuendo a un'amministrazione pubblica più sostenibile e standardizzata.

- Equità di Genere:

Il progetto è rivolto a tutti i cittadini senza alcuna distinzione di genere. Le tecnologie digitali applicate trasversalmente nell'ambito degli interventi sono indirizzate allo sviluppo della parità di genere come previsto nel PNRR. L'accesso uniforme ai servizi digitali garantisce che tutti i cittadini, indipendentemente dal genere, possano beneficiare delle stesse opportunità e servizi.

- Valorizzazione e protezione dei giovani;

Il progetto promuove la protezione e la valorizzazione dei giovani attraverso l'adozione di tecnologie digitali che migliorano l'accesso ai servizi pubblici e favoriscono l'inclusione digitale.

- Riduzione divari territoriali:

Il sub-investimento persegue, specificamente, l'obiettivo di ridurre i divari territoriali, ancora rilevabili a livello regionale, e di garantire così un accesso uniforme ai servizi pubblici su tutto il territorio nazionale.

5. Piano progettuale di dettaglio e obiettivi di progetto

Le attività progettuali saranno articolate in 5 Work Package (WP), di seguito illustrati, in coerenza con le decisioni assunte dal Comitato di Attuazione dell'Accordo.

WP1 – Sviluppo evolutivo delle specifiche tecniche per l'interoperabilità nazionale del FSE secondo gli standard di informatica sanitaria e la normativa vigente

Obiettivo: questo WP ha lo scopo di garantire lo sviluppo evolutivo delle specifiche tecniche nazionali per garantire l'interoperabilità tra i sistemi nazionali finalizzati alla gestione dei dati e dei documenti clinici che confluiscono nel FSE, con particolare riferimento ai sistemi regionali di FSE, all'Infrastruttura Nazionale per l'Interoperabilità fra i FSE (INI) e ad altri sistemi e banche dati ausiliari.

In particolare, si provvederà a recepire costantemente le richieste di modifica alle specifiche da parte delle Istituzioni competenti, a rispondere a richieste di chiarimento, a proporre integrazioni atte a superare specifiche criticità e/o a garantire il rispetto della normativa vigente, anche a fronte di eventuali modifiche della stessa. Ciascun aggiornamento alle specifiche sarà basato sui principali standard di informatica sanitaria, con particolare riferimento agli standard HL7 e alle specifiche IHE. Particolare attenzione sarà prestata alla modellazione di nuovi processi o all'aggiornamento di quelli correnti, al rispetto degli aspetti di sicurezza e di protezione dei dati personali delle informazioni scambiate. Le attività che saranno svolte in questo WP riguarderanno anche l'elaborazione di specifiche tecniche per la strutturazione di dati e documenti sanitari, anche in coordinamento con le attività del WP2.

WP2 – Definizione delle modalità di adozione di standard e sistemi di codifica per l'interoperabilità semantica dei contenuti del FSE

Obiettivo: questo WP ha lo scopo di definire le modalità di adozione e utilizzo di standard e sistemi di codifica dell'interoperabilità semantica all'interno del FSE, a livello nazionale, mediante l'identificazione, l'integrazione e l'uso dei sistemi di codifica per i dati e documenti clinici del FSE stesso, a partire da standard nazionali e internazionali di settore.

In particolare, tali attività consisteranno nella definizione di aspetti semantici relativi alla gestione dei dati e dei documenti clinici per:

- le specifiche tecniche di interoperabilità menzionate nel WP1, con specifico riferimento all'utilizzo dei sistemi di codifica previsti dal DPCM 178/2015 (LOINC, ICD-9-CM, AIC, ATC) all'interno del documento di Affinity Domain Italia;
- i servizi esposti dall'Ecosistema Dati Sanitari (EDS), come definito nelle Linee guida di attuazione ed architetture dell'evoluzione del FSE previste nell'ambito del PNRR;
- le Implementation Guide HL7.

WP3 – Migrazione del Portale nazionale del FSE

Obiettivo: questo WP ha lo scopo di garantire lo svolgimento di tutte le attività funzionali alla migrazione dell'attuale portale nazionale del FSE (www.fascicolosanitario.gov.it), ai fini della realizzazione del nuovo portale nazionale FSE 2.0 di cui al Decreto 7 settembre 2023.

In particolare, sarà garantita la completa migrazione dell'attuale portale verso il nuovo soggetto individuato per la realizzazione e gestione del Portale FSE 2.0. Nel rispetto dei tempi stabiliti dal Dipartimento, saranno quindi garantite le attività di supporto tecnico e la condivisione del know-how necessari per la presa in carico del portale stesso. La migrazione riguarderà sia i contenuti dell'attuale portale, sia la relativa banca dati (<https://gestione.fascicolosanitario.gov.it/>). In merito ai dati conservati nei database del portale di back-end ad accesso riservato, se ne garantirà lo storage almeno fino al 30 marzo 2025 (o fino all'eventuale richiesta di cancellazione da parte del Dipartimento).

Nelle more dell'avvenuto completamento delle attività di migrazione di cui sopra, il CNR, senza soluzione di continuità, continuerà a garantire l'attuale gestione sistemistica, applicativa e redazionale del portale FSE (www.fascicolosanitario.gov.it).

Ove richiesto dal Dipartimento, a migrazione avvenuta, il CNR parteciperà a gruppi di lavoro dedicati alla realizzazione e/o evoluzione del Portale FSE 2.0.

WP4 – Adeguamento tecnico-funzionale del sistema FSE in ottica FSE 2.0

Obiettivo: questo WP ha lo scopo di garantire lo svolgimento delle attività richieste per l'adeguamento tecnico-funzionale dell'attuale sistema FSE, in ottica FSE 2.0.

In particolare, l'attività riguarderà l'elaborazione delle specifiche tecnico-funzionali previste dalla normativa di riferimento ai fini della piena realizzazione del modello FSE 2.0 (cfr. Decreto 7 settembre 2023, Decreto per la disciplina transitoria, etc). Tali specifiche riguarderanno, tra gli altri, i processi, l'architettura, i protocolli di comunicazione, la sicurezza delle informazioni, il formato dei dati.

WP5 – Partecipazione operativa a gruppi di lavoro in materia di FSE

Obiettivo: questo WP ha lo scopo di garantire la partecipazione operativa ai gruppi di lavoro tematici già costituiti e/o da costituire in relazione a specifici ambiti del progetto FSE.

In particolare, l'attività consisterà nella partecipazione attiva ai tavoli di lavoro già costituiti, tra cui quello riguardante la gestione dei dati sul consenso/diniego alla donazione organi, nonché a eventuali ulteriori nuovi tavoli di lavoro tematici.

La partecipazione e la conduzione di attività connesse ad eventuali nuovi gruppi di lavoro saranno oggetto di apposita valutazione da parte del Comitato di attuazione, anche ai fini dell'aggiornamento del presente Piano.

6. Articolazione temporale del progetto

Sulla base dell'articolazione progettuale di cui al capitolo 4, si riporta di seguito il dettaglio dei principali output attesi e delle relative tempistiche.

WP	Output	Avvio	Completamento o Realizzazione
1 - Sviluppo evolutivo delle specifiche tecniche per l'interoperabilità nazionale del FSE secondo gli standard di informatica sanitaria e la normativa vigente	O1.1: Specifiche tecniche per l'interoperabilità del FSE <i>(numero di release: da definire in corso di progetto)</i>	Novembre 2024	Giugno 2026
2 - Definizione delle modalità di adozione di standard e sistemi di codifica per l'interoperabilità semantica dei contenuti del FSE	O2.1: Documento riepilogativo delle attività metodologico e operative atte a favorire l'interoperabilità semantica	Novembre 2024	Giugno 2026
3 - Migrazione del Portale nazionale del FSE	O3.1: Completamento della migrazione del Portale nazionale	Novembre 2024	Dicembre 2024
	O3.2: Conservazione banca dati (https://gestione.fascicolosanitario.gov.it/)	Novembre 2024	Marzo 2025
	O3.3: Relazione sul contributo fornito nell'ambito dell'eventuale attività di supporto tecnico richiesto per la realizzazione/evoluzione del Portale FSE 2.0	Gennaio 2025	Giugno 2026
4 - Adeguamento tecnico-funzionale del sistema FSE in ottica FSE 2.0	O4.1: Specifiche tecnico-funzionali per adeguamento FSE 2.0 (prima release)	Novembre 2024	Dicembre 2024
	O4.2: Revisione/Consolidamento delle specifiche tecnico-funzionali di cui all'O4.1 in corso di relativa attuazione	Gennaio 2025	Marzo 2026
5 - Partecipazione operativa a gruppi di lavoro in materia di FSE	O5.1: Documenti tecnici e/o relazione sul contributo fornito nell'ambito dei gruppi di lavoro	Novembre 2024	Giugno 2026

Si evidenzia che gli output indicati e la relativa timeline, ferme restando le finalità dell'Accordo, potranno essere aggiornati in itinere, in base alle esigenze di progetto e all'eventuale modifica del quadro normativo di riferimento. Eventuali aggiornamenti dovranno essere sottoposti all'approvazione del Comitato di Attuazione.

7. Costi del progetto

Quantificato in complessivi 400.000 euro il valore economico massimo dell'Accordo, si riporta di seguito il dettaglio dei costi per ciascun WP:

WP	Costo
1 - Sviluppo evolutivo delle specifiche tecniche per l'interoperabilità nazionale del FSE secondo gli standard di informatica sanitaria e la normativa vigente	100.000 €
2 - Definizione delle modalità di adozione di standard e sistemi di codifica per l'interoperabilità semantica dei contenuti del FSE	80.000 €
3 - Migrazione del Portale nazionale del FSE	30.000 €
4 - Adeguamento tecnico-funzionale del sistema FSE in ottica FSE 2.0	150.000 €
5 - Partecipazione operativa a gruppi di lavoro in materia di FSE	40.000 €
TOTALE	400.000 €

I costi di cui alla tabella precedente saranno rendicontati dal CNR secondo le seguenti tipologie di spesa:

- **spese per il personale**, da rendicontare secondo l'opzione semplificata di costo (Art. 53. 1 lettere b), c) e d) del Reg 1060/2021). Eventuali nuove assunzioni di personale saranno effettuate nel rispetto della Circolare MEF del 18 gennaio 2022, n. 4;
- **spese generali**, calcolate forfettariamente nella misura del 20% delle spese per il personale (in linea con quanto previsto dalla circolare CNR n. 3/2023);
- **spese per missioni**, da effettuare su specifica richiesta del Dipartimento.

L'importo massimo rendicontabile per ciascuna voce di spesa sarà il seguente:

Voci di spesa	Importo massimo
Spese per il personale	325.000 euro
Spese generali	65.000 euro
Spese per missioni	10.000 euro

Il CNR manterrà a proprio carico, a titolo di cofinanziamento, le spese sostenute per i beni strumentali (hardware e software) necessari per lo svolgimento delle attività, ivi incluso il servizio di hosting previsto per il Portale FSE, fino a completamento delle attività di migrazione.

Da ultimo, si fornisce di seguito l'articolazione, su base annuale, dei complessivi costi del progetto:

Anno	Costo
2024	0
2025	280.000 €
2026	120.000 €